

“Il tutto è maggiore della somma delle singole parti.”
www.s24f.ilsole24ore.com

NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Antiriciclaggio. Nel 2009 la GdF ha scoperto 1,5 miliardi di denaro sporco **Pag. 28**

Non operative. Risposta possibile se l'istanza arriva alle Entrate entro il 2 luglio **Pag. 29**

Abruzzo. Un comunicato sposta al 2011 il versamento dei pagamenti sospesi **Pag. 29**

Ambiente. Sanzioni più severe sul fronte della prevenzione **Pag. 31**

Sabato 26 Giugno 2010

www.ilsole24ore.com/norme

Capitali all'estero. La relazione dell'Economia al parlamento - Il 65% delle operazioni sotto i 250mila euro

Scudo per 180mila contribuenti

Record di rientri dalla Svizzera - Pareggio fra rimpatrio giuridico e fisico

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Uno scudo fiscale per 180mila contribuenti. Tanti sono i soggetti che sono saliti sul carro dell'emersione dei beni detenuti illegalmente all'estero dal 15 settembre 2009, data di apertura delle frontiere italiane per il rimpatrio e la regolarizzazione, fino al game over definitivo del 30 aprile scorso. Il dato emerge dalla relazione che il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha inviato ieri alle Camere come previsto dall'ultimo decreto proroghe (Dl 194/09).

La maggioranza assoluta dei ritorni, sia nella forma del rimpatrio fisico sia in quella della regolarizzazione, ha preso le mosse dalla Svizzera, che da sola ha totalizzato quasi il 70% dei 104 miliardi di euro complessivi messi a bilancio dallo scudo. Molto lontani gli inseguitori, capeggiati dal gruppetto dei "piccoli": Lussemburgo (6,6% del valore delle operazioni), San Marino (5,6%) e Principato di Monaco (5%). In totale, la geografia ha abbracciato più di 30 paesi sparsi nei cinque continenti, con qualche recupero spuntato anche in Brasile e Argentina (21 milioni in tutto).

Il check up a consuntivo redatto da Via XX Settembre conferma poi le prime indicazioni delle rilevazioni parziali sul taglio medio dei capitali interessati, che a differenza delle prime due edizioni dello scudo hanno dato vita a un gran numero di operazioni medio-piccole. In 65 casi su 100, i valori spostati sono stati inferiori a 250mila euro, con una prevalenza più netta fra le regolarizzazioni che fra i rimpatri.

La fascia compresa fra 100mila e 250mila euro si è rivelata la più frequentata (25,6%

delle operazioni), e l'asticella del milione di euro è stata superata in meno di un caso su dieci. Le mega-operazioni (oltre 5 milioni di euro) sono state più rare ma di peso, con importi medi che nella fascia più alta superano i 12 milioni e portano da sole più di un quarto del bottino finale.

Con la stessa relazione, il ministero coglie l'occasione per chiarire nuovamente i differenti effetti prodotti dalla regolarizzazione e dal rimpatrio, con-

cludendo che alla fine «la regolarizzazione è stata limitata ai Paesi che garantiscono un effettivo scambio di informazioni» perché rappresenta una forma di «emersione meno incisiva e che offre minori possibilità di ottenere informazioni qualora i capitali siano detenuti in Paesi non cooperativi».

Quanto invece al rimpatrio che alla fine è stato utilizzato in 190mila operazioni per un'emersione di 102 miliardi di euro - l'Economia ha spiegato che sia quello fisico sia quello giuridico raggiungono gli stessi risultati e «godono degli stessi effetti», anche per il ruolo dell'intermediario che garantisce ogni adempimento «indipendentemente dal luogo effettivo di deposito delle attività».

Tra le due forme di rimpatrio quello giuridico è stato maggiormente utilizzato per l'emersione di beni la cui natura non era compatibile con il rimpatrio "fisico", come ad esempio per gli immobili o per quelle attività detenute in Paesi extraeuropei non collaborativi per le quali non era consentito effettuare la regolarizzazione e che ponevano ostacoli operativi all'emersione dei capitali riferibili ai residenti italiani. È anche per questo motivo che le 46mila operazioni di rimpatrio giuridico mediamente valgono in termini finanziari tre volte di più dei rimpatrii fisici utilizzati in 143.594 casi.

Infine, la relazione rappresenta l'occasione per l'Economia di spiegare nuovamente la scelta, di fatto obbligata, di introdurre più opzioni di rimpatrio. L'eventuale imposizione del solo canale "fisico" di rientro in Italia delle attività o dei beni, sarebbe stata in contrasto con le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei capitali.

Il bilancio dell'operazione

L'ammontare complessivo delle attività emerse dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010 (Valori in migliaia di euro)

LE REGOLARIZZAZIONI

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	Valore attività	% valore	Numero operazioni	Valore medio
Fino a 50	164.000	0,2	6.496	25
Da 50 a 100	288.953	0,3	3.947	73
Da 100 a 250	625.715	0,6	3.954	158
Da 250 a 500	465.431	0,4	1.357	343
Da 500 a 1.000	338.054	0,3	497	680
Da 1.000 a 5.000	453.843	0,4	264	1.719
Oltre 5.000	167.350	0,2	21	7.969
Totale	2.503.346	2,4	16.536	151

I RIMPATRI

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	Valore attività	% valore	Numero operazioni	Valore medio
Fino a 50	975.315	0,9	38.780	25
Da 50 a 100	2.218.206	2,1	29.498	75
Da 100 a 250	8.098.868	7,7	48.845	166
Da 250 a 500	11.537.480	11,0	32.062	360
Da 500 a 1.000	14.765.574	14,1	20.911	706
Da 1.000 a 5.000	34.770.558	33,3	17.513	1.985
Oltre 5.000	29.692.088	28,5	2.463	12.055
Totale	102.058.089	97,6	190.072	537

	Rimpatri fisici	Rimpatri giuridici
Valore attività	50.695.440	51.362.648
% valore	49,7	50,3

IL TOTALE DELLE OPERAZIONI

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	Valore attività	% valore	Numero operazioni	Valore medio
Fino a 50	1.139.315	1,1	45.276	25
Da 50 a 100	2.507.159	2,4	33.445	75
Da 100 a 250	8.724.583	8,3	52.799	165
Da 250 a 500	12.002.911	11,4	33.419	359
Da 500 a 1.000	15.103.628	14,4	21.408	706
Da 1.000 a 5.000	35.224.401	33,7	17.777	1.981
Oltre 5.000	29.859.438	28,7	2.484	12.021
Totale	104.561.435	100,0	206.608	506

LE PROVENIENZE

I paesi di origine delle emersioni

■ Soggetti ■ Val. in mgl. di euro

1 SVIZZERA

98.391 71.710.741

2 LUSSEMBURGO

7.273 6.910.948

3 SAN MARINO

19.967 5.878.581

4 PRINCIPATO DI MONACO

11.164 5.288.382

5 LIECHTENSTEIN

1.725 2.205.182

6 ALTRI

5.664 1.777.171

7 AUSTRIA

6.609 1.627.141

8 JERSEY

96 1.372.750

9 FRANCIA

7.491 1.051.255

10 REGNO UNITO

2.019 973.073

11 IRLANDA

651 919.346

12 STATI UNITI

3.090 860.142

Fonte: ministero dell'Economia

Festival di Treia. I dati del Lavoro

Certificazione dei contratti a bassa velocità

Maria Carla De Cesari

TREIA (Macerata). Dal nostro inviato

La certificazione dei contratti di lavoro, uno degli strumenti pensati dalla legge 30/2003 per ridurre il contenzioso, è - per ora - una premessa non mantenuta. Alle direzioni provinciali del lavoro in cinque anni sono arrivate 3.830 domande di certificazione, quelle concesse sono 2.219. «Si tratta di numeri deludenti», ha ammesso Paolo Pennesi, direttore dell'Attività ispettiva del ministero del Lavoro. In pratica, meno di mille pratiche l'anno. I motivi dell'impasse? «Probabilmente, le parti sono ancora timorose di rivolgersi alle direzioni provinciali», nonostante la legge e il ministero del Lavoro insistano per potenziare la funzione di consulenza delle Dpl. Tra l'altro, in base alla direttiva 2008 del ministro Maurizio Sacconi - l'attività degli ispettori non deve riguardare, di massima, i contratti certificati.

I dati presentati da Pennesi durante la seconda giornata del Festival di Treia, promosso da Consiglio nazionale e Fondazione studi dei consulenti del lavoro, non sono però esaustivi. Manca infatti il bilancio delle certificazioni rilasciate da università, enti bilaterali e organismi attivati dagli Ordini dei consulenti.

«È importante avviare una riflessione comune - ha detto Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro all'università di Roma 3 - tanto più in vista delle modifiche contenute nel collegato lavoro. Una volta approvata la nuova disciplina, la conciliazione resterà obbligatoria solo per i contratti certificati e le commissioni di conciliazione potranno fare conciliazione e arbitrato. In questo modo si potrà costruire un circolo virtuoso».

Il Festival è stato un'occasione di confronto, non solo sulla certificazione ma su tantissime tematiche del lavoro. «Apprezziamo - ha commentato Alvise Moro, consigliere nazionale di Agi, l'associazione degli avvocati giuslavoristi - l'invito al dialogo dei consulenti del lavoro. Credo che l'approccio multidisciplinare sia indispensabile e che nella diversità dei ruoli gli attori del mondo del lavoro debbano fare sistema». Anche in vista delle novità del collegato lavoro. «Per l'Agi - ha continuato Moro - è auspicabile che le clausole compromissorie non siano inserite nel contratto di assunzione, anche se certificato, per garantire l'effettiva volonta-

rietà delle negoziazioni». «In ogni caso - ha insistito Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro - è necessario che il collegato sia approvato in tempi rapidi per continuare nell'opera di ammodernamento della disciplina giuslavoristica. È l'esigenza emersa durante il Festival».

Teri, ai lavori sono intervenuti (in collegamento via satellite da Roma) anche Attilio Befera, direttore dell'agenzia delle Entrate, e Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps. Per entrambi è prioritaria la lotta all'evasione.

L'agenzia - ha spiegato Befera - scommette soprattutto sull'accertamento sintetico, cioè sul raffronto tra le spese effettivamente sostenute e il reddito dichiarato. Il nuovo redditometro costituisce un tassello dell'accertamento sintetico, poiché pesa le spese tra l'altro anche con riferimento alla territorialità e alla consistenza del nucleo familiare. In generale, il metodo è la selettività dei controlli, ha assicurato Befera, che ha anche sottolineato come l'agenzia proceda sempre più attraverso il contraddittorio con il contribuente.

Mastrapasqua ha ricordato i risultati che derivano dall'incrocio dei dati contenuti negli archivi Inps con quelli dell'agenzia delle Entrate.

I numeri

3.830

Le domande
Sono le richieste di certificazione ricevute dalle direzioni provinciali del lavoro in cinque anni. La regione che ne ha ricevute di più è la Campania (575), seguita dalla Lombardia (558) e dal Veneto (369)

2.219

Le certificazioni
La maggior parte dei contratti certificati sono i rapporti di collaborazione a progetto: 1.312. Gli appalti sono stati invece 106. Circa 200 le richieste ancora in istruttoria

1.404

I rifiuti
La certificazione è stata negata soprattutto per i contratti di cocopro (in 957 casi). Gli appalti non certificati sono stati 29

Case fantasma. Provvedimento del direttore dell'Agenzia

Pronti i modelli per registrare le locazioni con i dati catastali

Angelo Busani

Due nuovi moduli dell'agenzia delle Entrate per combattere gli "immobili fantasma". Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n. 2010/83561 del 25 giugno 2010 è stato approvato il nuovo "modello 69", il modulo cartaceo che occorre compilare per registrare i contratti di locazione e affitto, munito di caselle per ospitare i dati cata-

stali degli immobili oggetto di quei contratti.

Il restyling del modello in questione è stato reso necessa-

I PIÙ LETTI

www.ilsole24ore.com/norme

- 1) Arriva il rogito notarile online
- 2) Revisori: riforma per blocchi
- 3) Sigarette senza prezzi minimi
- 4) Al via il codice amministrativo

rio dal fatto che, al fine appunto di disincentivare la prassi delle "case fantasma", e cioè di tenere estranee al Catasto le costruzioni esistenti sul territorio nazionale (specie se si tratta di edifici costruiti irregolarmente). Il Dl 78/2010, all'articolo 19, comma 15, ha disposto che dal 1° luglio 2010 occorrerà indicare i dati catastali nella "richiesta di registrazione" dei seguenti contratti, verbali o scritti, e precisamente:

a) i contratti di locazione o affitto;

b) i contratti di cessione, risoluzione o proroga, anche tacita di detti contratti di locazione e affitto;

che abbiano a oggetto "beni immobili" esistenti nel territorio dello Stato (quindi senza distinzione tra terreni e fabbricati e, in quest'ultimo ambito, nemmeno senza distinguere a seconda della tipologia del fabbricato).

La mancata o errata indicazione costerà cara, perché in tal caso verrà applicata una sanzione di entità compresa tra il 120 e il 240% dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto.

Occorre notare che, secondo

il provvedimento del direttore delle Entrate, il nuovo modello 69 dovrà essere utilizzato (per imprecisati «motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema») anche per registrare i contratti di comodato.

Per la verità, la legge obbliga alla indicazione dei dati catastali unicamente nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione e di affitto.

Accanto al debutto del nuovo "modello 69", nel provvedimento dell'Agenzia viene disposta anche la nascita di un nuovo modello, denominato Cdc (acronimo di "comunicazione dati catastali"), da utilizzare per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, ri-

soluzione e proroga di contratti di locazione avvenute dal 1° luglio 2010 in avanti.

Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto, già registrati al 1° luglio 2010, il nuovo modello Cdc potrà essere presentato, per ora in forma cartacea e in futuro in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

I nuovi modelli, disponibili anche sul web, verranno distribuiti gratuitamente dagli uffici dell'agenzia delle Entrate.

www.ilsole24ore.com/norme

Il modello e le istruzioni dell'agenzia

La svolta sulla sicurezza stradale

Il ciclista ubriaco ha un incidente? Sospesa la patente di guida

di Giovanni Negri

Il ciclista spericolato, e magari anche un po' alticcio, paga anche con la sospensione della patente. A prevederlo è la nuova versione del Codice della strada messa a punto negli ultimi anni dai vari pacchetti sicurezza; a certificarlo è adesso una sentenza del tribunale di Trento (la n. 53 del 2010) con la quale è stata messa sotto chiave la patente di un giovane che, dopo aver alzato troppo il gomito, si era messo alla guida

non di un'automobile o di una moto, ma di una "semplice" bicicletta. In sella a quel "bolide" aveva, però, provocato un incidente stradale con alcuni feriti.

Immediato l'arresto e il processo che si è svolto davanti al


LA DECISIONE

Il tribunale di Trento applica le nuove regole: multa da 3mila euro, arresto per quattro mesi e quattordici senza licenza

giudice unico del tribunale. All'imprudente ciclista è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza. Per come ricostruita la condotta dell'imputato dall'autorità giudiziaria, risultava accertato che il giovane in stato di evidente ubriachezza (era stato effettuato l'alcoltest che aveva dato come esito un tasso alcolemico superiore al consentito) aveva investito un pedone. Per il giudice esiste, quindi, la prova sia dello stato di ebbrezza sia della condotta di guida in condizioni al-

terate. Il giudice, appellandosi a un precedente sancito dalla Corte di cassazione (sentenza del 14 novembre 2007), sottolinea poi che la disciplina prevista per la guida in stato di ubriachezza, indirizzata naturalmente a colpire in primo luogo gli automobilisti, si applica anche al caso delle biciclette.

Accertata la colpa bisognava però trovare anche il castigo e, su questo fronte, a soccorrere il giudice è arrivata la norma, introdotta da poco meno di un anno, che intende sanzionare in maniera molto più severa chi mette in pericolo sulle strade la sicurezza degli altri e la propria. Proprio nell'ambito dell'ultimo pacchetto sicurezza è stato così inserito nel Codi-



Sicurezza anche in sella. Nuove misure sulle irregolarità dei ciclisti

ce della strada un articolo 219 bis che colpisce in maniera esplicita con la sospensione della patente di guida anche chi commette violazioni conducendo un veicolo per il quale non è richiesto alcun titolo particolare. Ergo, una bicicletta.

Applicando, ed è una delle prime volte, l'inedita disposizione, il giudice ha così condannato il ciclista, che peraltro non risultava avere mai commesso in passato altri reati neppure per ubriachezza, a 3.000 euro di ammenda e quattro mesi di arresto oltre alla sospensione per un anno e due mesi della patente.

Punizione draconiana, ma oggetto di sospensione per effetto dell'assenza di preceden-

ti penali, che risulta coerente con la stretta a carico dei ciclisti nella nuova versione del Codice stradale. A loro infatti le infrazioni commesse, dall'attraversamento con il rosso al semaforo, al trasporto di passeggeri in situazioni non consentite, possono oggi costare tagli ai punti della patente (al netto della sospensione per i casi giudicati più gravi). Ma la stretta potrebbe in parte essere messa sotto l'occhio della Corte costituzionale, se un giudice considerasse una violazione al principio della parità di trattamento, la diversità delle sanzioni inflitte per la medesima infrazione a chi non è in possesso della patente di guida.

www.ilsole24ore.com/norme